

DIRETTORIO AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO GENERALE

ROMA – 2017



Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Indice

ABBREVIAZIONI O SIGLE

INTRODUZIONE

Capitolo 1 – IL CAPITOLO GENERALE

La Commissione preparatoria

L'elezione dei delegati al Capitolo Generale

Capitolo 2 – L'ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DELLA MISSIONE
EDUCATIVA LASALLIANA

Capitolo 3 – I SUPERIORI MAGGIORI

Capitolo 4 – IL GOVERNO CENTRALE

Il Fratello Superiore Generale

Il Consiglio Generale

I Servizi Generali: descrizione e compiti

I consigli internazionali e i Comitati "ad hoc";
descrizione e finalità.

Il Consiglio Economico Internazionale (CEI)

Il Consiglio Internazionale della Associazione e della
Missione Educativa Lasalliana (CIAMEL)

Il Consiglio Internazionale dei Giovani Lasalliani

Il Comitato "ad hoc"

Capitolo 5 – LA REGIONE

Organizzazione e funzionamento

Gli Ordinamenti della Regione

Capitolo 6 – IL DISTRETTO

Il Capitolo di Distretto

Gli Ordinamenti del Distretto

Il Fratello Visitatore

Il Consiglio di Distretto

Il Fratello Economo Provinciale

Il Segretario del Distretto

Gli Archivi del Distretto

Il Consiglio per la Missione Educativa Lasalliana

Richieste da trasmettere al Fratello Superiore generale

Richieste riguardanti questioni economiche, finanziarie e amministrative

Il Distretto, il Fratello e la comunità

Il Distretto e l'Ordinario del luogo

Il Distretto, le scuole e le altre opere educative

Il Distretto, l'Associazione e la Famiglia Lasalliana

Trasformazione di un Distretto in Delegazione o Sotto Distretto e
fusione di Distretti.

Capitolo 7 - LA COMUNITA'

- Organizzazione della vita comunitaria
- Il Consiglio di comunità
- Gestione dei beni
- Suffragi per i defunti

Capitolo 8 – DISPOSIZIONI CANONICHE PER I FRATELLI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

- Autorizzazione ad assentarsi
- Indulto di escaustrazione
- Assenza ed escaustrazione
- Transitus* o passaggio ad un altro Istituto
- Passaggio al sacerdozio secolare
- Uscita dall'Istituto al termine dei voti
- Uscita dall'Istituto con dispensa dai voti
- Assenza illegittima
- Espulsione dall'Istituto
- Espulsione immediata dalla casa religiosa
- Riammissione nell'Istituto
- Disposizioni relative a reati su minori
- Riparazione
- Attuazione delle disposizioni canoniche relative a situazioni particolari

Capitolo 9 – GLI AFFILIATI E I BENEFATTORI

- Affiliazione all'Istituto e titolo di Benefattore
- Affiliati all'Istituto
- Benefattori dell'Istituto

ABBREVIAZIONI O SIGLE

B	Bolla di Papa Benedetto XIII che approva le Regole dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane
C	Circolare n°
c	Canone – Codice di diritto canonico – <i>Codex Iuris Canonici/83</i>
cc	Canoni – Codice di diritto canonico – CIC/83
cf	<i>Conferatur</i> (rinvio ad altro articolo di questo Direttorio)
CIAMEL	Consiglio Internazionale dell'Associazione e della Missione Educativa Lasalliana – <i>Ordinamenti</i> del 2015
CIVCSVA	Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
CPNCE	Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa (Lettere circolari: 10 aprile 1994, 2 febbraio 1997, 15 settembre 2006)
R	Regola del 2015, con il n° dell'articolo
VC	<i>Vita Consecrata</i> – Giovanni Paolo II - Esortazione Apostolica 1996

INTRODUZIONE

“i Fratelli chiamati a esercitare un’ autorità a tutti i livelli dell’ Istituto, si lasciano guidare dallo Spirito Santo nella ricerca e nel compimento della volontà di Dio. Essi ascoltano anche i pareri dei Fratelli come mediazione per cogliere insieme il progetto di Dio”.

(Regola 110, 1-2)

Caro Fratello:

sono lieto di presentarle il *Direttorio Amministrativo*, aggiornato in conformità alla Regola del 2015. Lei già dispone delle versioni aggiornate della *Guida del Fratello Direttore* (2013) e del *Manuale dei Fratelli Visitatori* (2016). La *Guida della formazione* e le *Linee guida dell’ amministrazione finanziaria* sono in corso di revisione.

Il *Direttorio Amministrativo*, oltre a sviluppare alcuni punti della *Regola*, comprende anche “gli elementi del diritto proprio dell’ Istituto che non sono contenuti nelle Costituzioni e negli Statuti”. (R 122). I consigli della Missione e le assemblee, a tutti i livelli – Istituto, Regione e Distretto – sono esempi di legislazione dell’ Istituto che non sono citati nella Regola ma che fanno parte della realtà viva dell’ Istituto.

Il *Direttorio Amministrativo* è destinato a tutti i Fratelli per aiutarli a comprendere ed apprezzare la ricchezza della Regola. Sarà utile anche ai Fratelli che occupano posti di responsabilità, a qualsiasi livello, per attuare il loro ministero di animazione.

Ringrazio Fratel Antxon Andueza, Segretario Generale, e Fratel Félicien Bora, Procuratore Generale, per il loro impegno nel preparare questo *Direttorio Amministrativo* del 2017.

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore

Roma

27 settembre 2017

Festa di Fratel Scubilion Rousseau, FSC

Capitolo 1

IL CAPITOLO GENERALE

- R 113 1. Il Capitolo generale ordinario si celebra ogni sette anni. Normalmente è convocato dal Fratello Superiore generale.
- R 112 2. Responsabile del Corpo dell'Istituto, il Capitolo generale procede alla valutazione periodica della vita dell'Istituto, alla sua trasformazione e rinnovamento permanente, a stilare le linee guida della sua futura attività ed eleggere il Fratello Superiore e i Fratelli Consiglieri, il Capitolo generale può assumere qualsiasi decisione di ordine legislativo o amministrativo relativa alle istituzioni o alle persone.
- R 114 3. Quando le circostanze lo richiederanno, il Fratello Superiore generale, o all'occorrenza il Fratello Vicario generale, o in loro assenza i Consiglieri generali, possono convocare un Capitolo generale straordinario, tuttavia la decisione deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che si esprimeranno con voto segreto,
- R 122.2 4. Le decisioni del Capitolo generale sono divulgate con Circolare ed entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione.

5. La Commissione preparatoria

- R 114.1 1. Nominata dal Fratello Superiore e dal suo Consiglio, circa due anni prima dell'inizio del Capitolo generale, alla Commissione preparatoria è assegnato il compito di studiare ed organizzare la preparazione del Capitolo.
- R 114.1 2. Pertanto deve:
- R 117.2 1° raccogliere le informazioni ritenute utili, sia dai Fratelli, sia dalle varie richieste dell'Istituto sia da gruppi di studio o commissioni qualificate;
- R 118.1 2° catalogare, classificare e presentare le note o le mozioni inviate dai Fratelli al Capitolo;
- 3° incoraggiare la riflessione e la partecipazione dell'intero Istituto sulle domande che saranno presentate al Capitolo generale;
- 4° proporre impressioni, suggerimenti, studi, piani, testi fondamentali che possano servire ai Capitolari;
- 5° elaborare un progetto di regolamento da sottoporre al Capitolo che lo applicherà in attesa dell'approvazione definitiva del proprio regolamento;
- 6° inserire nel progetto di regolamento l'elenco dei responsabili indispensabili al funzionamento del Capitolo e il modo di elegerli.

6. L'elezione dei delegati al Capitolo generale

- R 116 1. Le elezioni avverranno dopo la pubblicazione della circolare di convocazione inviata dal Fratello Superiore ad un anno circa dall'inizio del Capitolo. La circolare notifica i membri di diritto e il numero dei delegati da eleggere nei
- R 116.1

Distretti, Sotto Distretti e Delegazioni.

R 115.1

2. In ogni Distretto, Sotto Distretto e Delegazione il Capitolo o in mancanza di esso il Fratello Visitatore, Visitatore Ausiliare, con l'assenso del suo Consiglio, stabilisce le regole di procedura per l'elezione del o dei delegati che gli competono e dei supplenti. Tiene conto delle norme generali fissate dalla Regola.

Capitolo 2

L'ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DELLA MISSIONE EDUCATIVA LASALLIANA

C 447, prop. 7-8
C 448, pp. 38-39
C 462, P. 12

7. Organo consultivo a livello d'Istituto, l'Assemblea Internazionale della Missione Educativa Lasalliana e dell'Associazione (AIMEL) si riunisce almeno una volta prima del Capitolo generale. Normalmente è convocata dal CIAMEL su mandato del Superiore generale e del suo Consiglio

AIMEL 2013, p. 5

8. L'AIMEL è autorizzata a compiere, su mandato del Fratello Superiore e del suo Consiglio, la valutazione periodica della corresponsabilità nell'ambito dell'Associazione per la Missione Educativa Lasalliana dell'intero Istituto e discernere le sfide più impellenti nell'esercizio fedele ed autentico della missione lasalliana, per proporre al Capitolo generale le future linee guida.

AIMEL 2006, p. 7
AIMEL 2013 p. 9

9. Il Fratello Superiore, il Fratello Vicario generale e i Fratelli Consiglieri generali sono membri di diritto dell'AIMEL. Gli altri delegati provengono da strutture locali e intermedie che rappresentano l'Associazione per la Missione Educativa Lasalliana secondo criteri ben determinati. Il numero e la composizione dei delegati è suggerita dalla CIAMEL e approvata dal Fratello Superiore con il suo Consiglio. Strutture locali sono i Distretti, i Sotto Distretti o Delegazioni. Strutture intermedie sono le Regioni.

AIMEL 2008
pp. 7, 9-11
AIMEL 2013,
pp. 7-8, 10

10. Una commissione preparatoria nominata dal Fratello Superiore e dal suo Consiglio, circa due anni prima che si svolga l'AIMEL, prepara con cura l'incontro. Promuove e facilita lo studio dei temi proposti dalla CIAMEL e approvati dal Superiore generale e dal suo Consiglio. Suggerisce l'organizzazione del lavoro dei delegati prima e durante l'Assemblea a livello di Regione. La prima fase dell'AIMEL si svolge a livello regionale per riflettere sul tema suggerito dalla commissione preparatoria e approvato dal Consiglio generale.

AIMEL 2006
pp. 5-6
AIMEL 2013 p. 5

11. Le proposte dell'AIMEL al Capitolo generale sono pubblicate nella Relazione AIMEL. La Relazione fa parte integrante dei documenti di lavoro per il Capitolo generale che, con voto, seguendo le modalità previste dal Capitolo generale, studia e ratifica le proposte nel loro insieme o in parte.

Capitolo 3

I SUPERIORI MAGGIORI

c 620

12. Dal Diritto Canonico, "Sono Superiori Maggiori quelli che governano l'intero Istituto, o una sua provincia, o una parte dell'Istituto ad essa equiparata, o una casa *sui Juris*, ed anche i loro rispettivi vicari".

13. Applicando questo canone al nostro Istituto sono superiori maggiori:

1. il Fratello Superiore generale e il Fratello Vicario generale;
2. il Fratello Visitatore e il(i) Fratello(i) Visitatore(i) ausiliare(i);
3. il Fratello Delegato e il Fratello Presidente di Delegazione.

C 469 prop. 34

14. Il Fratello Vicario generale sarà eletto partendo da una lista di tre nomi proposta dal Superiore generale al Capitolo generale.

15. Nell'Istituto, i superiori maggiori governano per mezzo di *Circolari, Decreti o Indulti*, nei limiti delle loro competenze e secondo la natura delle cose, rispettando le disposizioni canoniche che specificano il contrario.

Capitolo 4

IL GOVERNO CENTRALE

R 123

16. Il Fratello Superiore generale

La responsabilità del governo dell'Istituto è affidata al Fratello Superiore generale assistito dal Consiglio generale.

17. Il Consiglio generale

B 4°
R 124
R 125

1. Formato come una comunità al Centro dell'Istituto, il Consiglio generale rappresenta l'unità dell'Istituto. Si impegna ad assicurare la fedeltà dell'intero Corpo alla fede della Chiesa, alle disposizioni della Santa Sede e al carisma vivo del Fondatore. Organo di governo dell'Istituto, il Consiglio generale ha il potere di prendere qualsiasi decisione in conformità al diritto canonico e al diritto proprio dell'Istituto.

R 129
R 130
R 130.1

2. Il Consiglio generale esercita la sua funzione specialmente con riunioni nelle quali si assumono decisioni con votazioni di tre tipi: consultive (parere), deliberative (consenso), collegiali (voto singolo, compreso il Superiore). Ognuna delle modalità riveste un valore giuridico diverso ed in parte integrante del processo decisionale. La Regola precisa il *quorum* richiesto perché la decisione sia valida, solamente nel caso in cui sia richiesto il consenso del Consiglio generale, perché in tutte le altre circostanze si richiede solamente un parere.

c 699

3. *Il voto collegiale*: si tratta di un voto in regime di parità, a scrutinio segreto e anche il Superiore generale vi partecipa. La decisione finale dipende dal risultato della votazione. Il voto collegiale è richiesto, ad esempio, quando si deve allontanare un Fratello (cf. n° 56.4.2°, 3°a).

18. I Servizi generali: descrizione e compiti

R 131
R 131.1
C 470, pp. 26-44

18.1 La Procura generale

- 1°. È un servizio che ha la possibilità di trattare con i dicasteri romani in nome dell'Istituto e per conto di ogni singolo Fratello, di tutte le questioni che le sono affidate. Essenzialmente sono vicende di ordine giuridico – canonico (cf. n° 61)
- 2°. Segue ciò che riguarda il diritto canonico applicabile ai religiosi e la prassi curiale; su questi argomenti informa il Consiglio generale.
- 3°. È consultata per esprimere il parere su questioni rilevanti di sua pertinenza. Risponde a quanti si informano sull'iter delle questioni che le sono state affidate (cf. n° 61).
- 4°. È un servizio diretto dal Fratello Procuratore generale la cui nomina deve essere accettata dalla Santa Sede o almeno deve esserle comunicata.

18.2 La Postulazione generale

- 1°. La Postulazione generale ha il compito di trattare le cause di beatificazione e di canonizzazione dei Fratelli morti in odore di santità o martiri.
- 2°. Il servizio è diretto dal Fratello Postulatore generale che è stato nominato con il beneplacito della Santa Sede. Nomina, con obbedienza scritta, un vice postulatore per ciascuna delle cause che gestisce. La mancanza o la sostituzione del titolare della Postulazione generale rendono nulle tali nomine.

18.3 L'economato generale

- 1°. L'Economato generale gestisce i beni e le risorse dell'Istituto che dipendono dal Governo Centrale, le amministra abilmente per una giusta valorizzazione.
- 2°. Prepara e controlla il bilancio dell'amministrazione centrale.
- 3°. Riceve e studia le relazioni annuali sulle situazioni finanziarie dei Distretti.
- 4°. Regolarmente, presenta al Fratello Superiore e al suo Consiglio la situazione economica.
- 5°. Il servizio è diretto dal Fratello Economo generale il quale convoca e presiede il Consiglio Economico Internazionale (cf. n° 20.2)..

R 114.2
R 117.1

18.4 Il Segretariato generale

- 1°. Il Segretariato generale ha il compito di creare mezzi di comunicazione tra il Centro e i vari settori dell'Istituto.
- 2°. Trasmette al Consiglio generale e ai vari servizi dell'amministrazione centrale, ogni documentazione utile al loro lavoro e pone a disposizione i collaboratori richiesti per elaborare le loro cartelle o per progetti da pubblicare.
- 3°. Invia a Fratelli, comunità e Distretti, le comunicazioni del Fratello Superiore e del Consiglio generale, le circolari e le diverse situazioni amministrative.
- 4°. È attento nel conservare, classificare e archiviare documenti utili sia per il lavoro immediato, sia per la storia delle istituzioni (cf. n° 33.7).
- 5°. Il servizio è diretto dal Fratello Segretario generale al quale spetta anche la segreteria del Capitolo generale del quale è un membro di diritto.

C 469 prop. 3-10
C 470, pp. 28-32

18.5 Il Segretariato Associazione e Missione

- 1°. Il Segretariato Associazione e Missione è a servizio della Missione dell'Istituto in ambito pedagogico, pastorale e lasalliano.
- 2°. Il Segretariato evidenzia il rapporto tra Associazione e Missione. Assicura lo sviluppo dell'associazione, dello spirito lasalliano nelle opere educative e dell'unità tra i diversi gruppi lasalliani. Incoraggia tutti i lasalliani a difendere e promuovere i diritti del bambino. Incoraggia e sprona il Consiglio Internazionale dell'Associazione e della Missione Educativa Lasalliana (CIAMEL). Promuove il coinvolgimento dei Giovani Lasalliani nella missione educativa verso i poveri.
- 3°. Sono compiti specifici del Segretariato Associazione e Missione:
 - a) rappresentare l'Istituto negli organismi internazionali e negli incontri

- di carattere educativo o pastorale;
- b) promuovere e sostenere le ricerca in ambito pedagogico, catechetico o di animazione spirituale in dialogo con il Centro dell'Istituto e le Istituzioni lasalliane di insegnamento superiore specialmente le IALU;
- c) essere attenti a tutto ciò che riguarda l'evangelizzazione dei giovani, o il dialogo fede e cultura specialmente in ambito scolastico secondo la tradizione lasalliana stimolando ed accogliendo l'apporto specifico dei collaboratori laici al carisma lasalliano;
- d) organizzare in determinati periodi, a livello di Regione o di Distretto, la formazione di animatori di vari gruppi lasalliani e famiglie religiose;
- e) coordinare gli scambi tra vari gruppi lasalliani e famiglie religiose e tra queste e il Centro dell'Istituto con incontri e pubblicazioni.

C 469 prop. 6

- 4°. Ogni Distretto, Sotto Distretto o Delegazione avrà una persona o un gruppo incaricati di questa missione. La persona o il gruppo saranno in rete con la Regione e il Centro dell'Istituto.

C 469, prop. 18

- 5°. Il Superiore generale nominerà un membro del Consiglio generale per accompagnare il settore dell'insegnamento superiore lasalliano.

18.6 Il Segretariato per la Formazione

R 84

R 84.1.2

C 470, p.32

- 1°. Il Segretariato per la Formazione è orientato alle necessità di formazione per la missione di tutti i lasalliani. Cerca di rispondere, partendo da un'ottica mondiale, alla formazione particolare dei vari gruppi specifici; ministero vocazionale, formazione iniziale e permanente di Fratelli e Suore, Fratelli in pensione, Giovani Volontari Lasalliani, educatori, dirigenti, personale amministrativo, *Signum Fidei*, ecc.

C 470, p. 32

- 2°. Sviluppa una rete internazionale per la formazione. Per questo, pone a disposizione dei Lasalliani le principali risorse per la formazione con programmi specifici; ne facilita l'accesso a tutti i Lasalliani specialmente a quanti lavorano in posti di responsabilità e di formazione.

C 470, pp. 32-33

- 3°. In modo particolare è a servizio delle Regioni e tramite esse di Distretti, Sotto Distretti e Delegazioni. Approfondisce anche la collaborazione con le altre congregazioni religiose nello stesso spirito di coordinamento, ottimizzazione e solidarietà.

C 470, p. 33

- 4°. I suoi obiettivi sono:
- a) assicurare il sostegno necessario allo sviluppo
 - una cultura di accompagnamento per tutti i gruppi lasalliani;
 - centralità del voto di associazione nella formazione dei Fratelli
 - formare Fratelli catechisti nelle Regioni e nei Distretti.
 - b) Collaborare con le strutture regionali pianificando programmi per:
 - promuovere vocazioni lasalliane;
 - preparare formatori per la missione lasalliana;
 - preparare formatori per la vita dei Fratelli;
 - rigenerare la vita e la missione dei Fratelli;
 - studiare e suggerire modi migliori per ottimizzare le risorse umane e materiali che garantiscano la qualità del loro piano di formazione.
 - c) Sviluppare le strutture e le reti per il ministero delle vocazioni e la formazione comune nei Distretti e nelle Regioni.

5°. Presenta al Fratello Superiore e al Consiglio generale i suggerimenti e le informazioni utili in materia di formazione.

C 469, prop. 26

6°. Il Fratello Superiore e il suo Consiglio indicheranno un Fratello che coordini, al Centro dell'Istituto, gli sforzi di crescita delle vocazioni di Fratello.

C 470, pp. 34-37

18.7 Il Segretariato Solidarietà e Sviluppo

1°. Il Segretariato Solidarietà e Sviluppo offre i suoi servizi e le risorse per la realizzazione della missione dell'Istituto in quanto strumento che rafforza i valori del Vangelo in un mondo multiculturale e plurireligioso.

2°. Promuove la solidarietà tra i vari settori dell'Istituto specialmente con le ONG lasalliane.

3°. Il segretariato intende incentrarsi su tre ambiti principali, ciascuno con obiettivi precisi:

a) la formazione delle risorse umane e il sostegno delle capacità,

b) la ricerca di risorse economiche per sostenere le missioni in settori fragili,

c) sensibilizzare ai movimenti migratori.

C 470, pp. 37-39

18.8 Il Servizio delle Ricerche e Risorse Lasalliane

1°. Il Servizio lavora alla produzione del pensiero lasalliano in dialogo con la tradizione viva dell'Istituto e il contesto del XXI secolo.

2°. Il Servizio conserva ed arricchisce il patrimonio storico del Centro dell'Istituto.

3°. Il Servizio favorisce la ricerca multi-disciplinare con l'intento di dare nuove risposte alle sfide della missione educativa lasalliana. In questa ottica, incoraggia, organizza e favorisce ricerche sul Fondatore, la sua vita, i suoi scritti e la sua opera con ricercatori che vivono a Roma o sono sparsi nell'Istituto.

4°. Il Servizio pubblica il frutto delle ricerche mediante supporti appropriati (stampati, digitali, ecc...).

18.9 Il Servizio Comunicazione e Tecnologia

C 470, p. 40

1°. Il Servizio Comunicazione e Tecnologia desidera rispondere ai bisogni della Casa generalizia e della Famiglia Lasalliana negli ambiti di sua competenza.

2°. Il Servizio persegue i seguenti obiettivi:

a) Favorire un ambito di comunicazione che sia *segno di comunione* tra tutti.

b) Integrare gli sforzi di comunicazione *nel quadro di un progetto della missione lasalliana*, come asse dinamico trasversale a tutti gli ambiti della missione.

c) *Custodire, rafforzare e favorire la visibilità della immagine pubblica del*

La Salle, sia nello sviluppo interno che esterno

d) Creare risorse di comunicazione utili a promuovere la continua interazione di quanti formano la Famiglia Lasalliana.

e) Contribuire alla definizione di una *cultura istituzionale* o corporativa sia nelle relazioni interne che esterne.

f) Garantire la copertura tecnologica della Casa Generalizia.

g) Sostenere la missione dell'Istituto nell'organizzare canali di riflessione sulle mutue implicanze tra tecnologia, educazione e pastorale.

3°. Il Servizio elabora e aggiorna regolarmente un Piano strategico di comunicazione. Collabora con il Consiglio generale e con gli altri Segretariati e Servizi per realizzare strategie approvate e garantire una reale intercomunicazione.

C 469, prop. 20

4°. Le Regioni e i Distretti elaborano i loro piani attuando le proprie strategie comunicative a favore della Missione Educativa Lasalliana.

C 470 pp. 20-25,
40-42

19. I Consigli internazionali e i Comitati "ad hoc": descrizione e compiti

Si tratta di organismi di collaborazione e consultazione a carattere permanente e di quelli che in base alla natura e al compito sono limitati nel tempo. La loro denominazione e i compiti sono riportati più in basso (cf. n° 20-23).

C 469, prop. 44
C 470, pp. 41-42

20. Il consiglio economico internazionale

1°. Composto da esperti, il Consiglio economico internazionale ha il compito di aiutare il Fratello Superiore generale e il suo Consiglio, ed il Fratello Economo generale a riflettere e attuare decisioni economiche e finanziarie conformi alla missione e alla finalità specifica dell'Istituto, all'etica e ai valori lasalliani.

2°. È presieduto dal Fratello Economo generale. I membri del Consiglio Economico Internazionale sono nominati dal Fratello Superiore generale che, sentito il parere del suo Consiglio, ne stabilisce anche la durata del mandato.

3°. Il Direttorio Economico dell'Istituto, di cui qui non si parla, tiene conto anche di ogni altra questione relativa al Consiglio Economico Internazionale. È necessario riferirvisi.

C 469, prop. 12
C 470, pp. 20-21
CIAMEL, 1, 2, 3.
AIMEL 2013,
defi 3.3.1

21. Il Consiglio Internazionale dell'Associazione e della Missione Educativa Lasalliana (CIAMEL)

1°. La CIAMEL è un organismo di collaborazione e deliberazione nell'ambito della Missione Educativa Lasalliana. È composto da Fratelli e Collaboratori lasalliani che rappresentano l'Istituto a livello mondiale. Ha il compito principale di aiutare e supportare il Fratello Superiore generale e il suo Consiglio nell'esercizio delle loro responsabilità relative alla Missione Educativa Lasalliana.

C 469, prop. 12
C 470, p. 21

2°. La CIAMEL è istituita per animare e dirigere i programmi educativi che incarnano la missione lasalliana. Aiuta e sostiene il Fratello Superiore generale e il suo Consiglio nell'esercizio delle loro responsabilità

relative alla Missione Educativa Lasalliana. La CIAMEL aiuta anche bambini e ragazzi affidati alle nostre cure, specialmente i poveri e i più vulnerabili. La CIAMEL dipende dal Superiore generale e dal suo Consiglio.

C 470, p. 20

3°. Gli Statuti della CIAMEL, approvati dal Fratello Superiore generale e dal suo Consiglio, ne codificano gli obiettivi, determinando strutture organizzative, procedure, ecc...

C 470, p. 23

4°. I membri della CIAMEL (1/3 Fratelli e 2/3 Collaboratori) sono nominati dal Fratello Superiore generale sentito il parere del suo Consiglio. La durata del loro mandato è fissata dagli statuti propri o in base ad una modalità approvata dal Fratello Superiore generale e dal suo Consiglio.

C 469, prop. 9

C 470, pp. 43-44

22. Il Consiglio internazionale dei Giovani Lasalliani

1°. Il Consiglio internazionale dei Giovani Lasalliani ha il compito precipuo di servire l'Istituto e la Famiglia Lasalliana, difendendo e coinvolgendo il potenziale e la ricchezza degli adolescenti e dei giovani nella rete lasalliana a livello internazionale. È guidato da un coordinatore con il suo Consiglio.

2°. Le attività principali del Consiglio internazionale dei Giovani Lasalliani riguardano anzitutto:

- 1° la coltura delle vocazioni,
- 2° il servizio dei poveri,
- 3° le comunicazioni in rete,
- 4° lo sviluppo organizzativo duraturo.

3°. Il Consiglio internazionale dei Giovani Lasalliani è una risorsa per il Fratello superiore e il suo Consiglio per tutto ciò che riguarda i giovani in seno alla Famiglia Lasalliana. Collabora in modo adeguato con la CIAMEL. Aiuta anche la varie Regioni dell'Istituto secondo i compiti e le finalità proprie,

23. I Comitati "ad hoc"

C 469, prop. 31

C 470, pp. 27-28

Il Fratello Superiore generale, se lo ritiene necessario e dopo consultazione con i membri del Consiglio generale, può decidere di formare uno o più Comitati "ad hoc" che rispondano a necessità a breve termine o controllino eventi o situazioni a livello di Istituto

Capitolo 5

LA REGIONE

24. Organizzazione e funzionamento

- R 135
R 135.1
R 136
1. La Regione è un organo stabile di coordinamento e collaborazione tra Distretti, Sotto Distretti e Delegazioni dell'Istituto. La Regola è molto flessibile riguardo all'organizzazione di ciascuna Regione. La Regione può avere diverse forme derivanti da un accordo tra il Fratello Superiore generale e il suo Consiglio, da una parte, e i Distretti, Sotto Distretti Delegazioni interessate, dall'altra.
- R 136 1-2
2. La Conferenza dei Fratelli Visitatori, organo esecutivo della Regione, è presieduta dal Fratello Consigliere generale per la Regione coinvolta; egli presiede anche l'Assemblea Regionale. Ha il compito di essere un legame tra i Fratelli Visitatori e la Regione, tra la Regione e il Consiglio generale e i vari servizi dell'Istituto, tra una Regione e le altre Regioni. Vigila sull'applicazione delle decisioni prese dall'Istituto e i programmi adottati dalla Regione.
- c. 486-491
C 470, pp. 37-39
3. Gli archivi della Regione sono gestiti secondo le disposizioni applicate ai Distretti (c. n° 33) fatte salve le particolarità proprie della Regione.

25. Gli Statuti della Regione

- R 136.1
1. La redazione degli Statuti della Regione è compito dei Fratelli Visitatori che ne possono delegare la responsabilità all'Assemblea Regionale.
- R 136 1-2
C 469, prop. 38
2. *Gli statuti della Regione* analizzano, tra l'altro:
- 1°. il compito di decidere e l'autorità attribuita al Fratello Consigliere generale per la Regione in alcuni ambiti e in certi casi, in modo che possa esercitare la sua funzione in modo efficace;
- 2°. Il modo di funzionare della Conferenza dei Fratelli Visitatori;
- 3°. la formazione e il funzionamento del Consiglio Regionale per la Missione, dell'Assemblea Regionale per la Missione e delle commissioni o altre strutture che assicurino l'animazione della Regione;
- 4°. le modalità di cooperazione permanente tra Distretti, Sotto Distretti e Delegazioni della Regione e tra Regioni;
- 5°. Le modalità di elezione dei membri dell'Assemblea Regionale.
- R 136.1
3. Gli statuti della Regione debbono essere aggiornati dopo ogni Capitolo generale. Gli statuti e le loro eventuali modifiche, debbono essere approvate dal Fratello Superiore e dal suo Consiglio e, in seguito, fatti conoscere a tutti i Fratelli e collaboratori lasalliani della Regione interessata.

Capitolo 6

IL DISTRETTO

- R 132
R 133
c 621
- 26.** Più che una struttura di governo il Distretto è una normale espressione di comunione tra le comunità e i Fratelli che lo formano. È istituito dal Fratello Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i Fratelli coinvolti dalla decisione.

27. Il Capitolo di Distretto

- C 137
R 139 , 1-2
1. Il Capitolo di Distretto è convocato e presieduto dal Fratello Visitatore. Valuta tutti gli aspetti della vita del Distretto. Esamina la situazione locale e i programmi di rinnovamento, adattamento e sviluppo da attuare in un prossimo futuro.
- c 632
2. Il Consiglio di Distretto ha il compito di fissare l'ordine del giorno il calendario dei suoi lavori e i metodi. Il Fratello Visitatore e il suo Consiglio possono nominare una commissione preparatoria che elabori i testi facilitando il lavoro,
- R 141
3. Al termine del Capitolo di Distretto, i documenti che necessitano dell'approvazione del Centro dell'Istituto, (Atti del Capitolo, Statuti, ecc...) sono inviati dal Fratello Visitatore al Fratello Superiore generale. È necessario che questi documenti siano accompagnati da una lettera di trasmissione debitamente datata e firmata dal Fratello Visitatore. Una volta approvati dal Centro dell'Istituto, dopo una eventuale revisione a livello di Distretto, l'ultima versione dei documenti approvati viene inviata al Segretariato generale dell'Istituto, entro tre mesi (cf. n° 18.4.4°).

28. I Regolamenti del Distretto

- R 132.2
R 138
1. Uno dei compiti del Capitolo del Distretto è di stilare e attuare i Regolamenti del Distretto che, tra gli altri, riguardano i seguenti punti:
- R 61
R 61.3
- 1°. il metodo per la nomina dei Fratelli Direttori di comunità e la durata del loro mandato; anche per la nomina del Fratello Vice Direttore;
- 2°. definizione della durata del mandato dei membri del Consiglio Economico;
- R 98.2.2° C 438
- 3°. composizione del Capitolo di ammissione ai voti temporanei e perpetui;
- R 115, R 115, 1
- 4°. procedure per eleggere i delegati del Distretto al Capitolo generale.;
- R 140
- 5°. modalità per stabilire i delegati al Capitolo di Distretto, tenendo presenti le norme della Regola;
- R 140.1
- 6°. mezzi adatti a favorire la partecipazione dei Fratelli alla preparazione del Capitolo di Distretto;
- R 144
- 7°. stabilire la durata del mandato del Fratello Visitatore (3 o 4 anni);

- R 144.1 8°. procedure per presentare al Fratello Superiore la terna dei nomi dei Fratelli idonei ad assolvere l'incarico di Visitatore;
- R 144.2 9°. eventuali procedure per presentare al Fratello Superiore i nomi dei Fratelli idonei ad assolvere l'incarico di Visitatore ausiliare;
- 10°. Come provvedere al governo in caso di malattia del Fratello Visitatore o per qualsiasi altro impedimento (cf, n° 29.7.8);
- 11°. procedura per formare il Consiglio di Distretto;
- R 148. R 148.1.2 12°. funzione dei Settori e ruolo del Fratello coordinatore di Settore;
- R 133.3
C 469, prop. 40
R 26, 26.1
R 141.1
C 447, prop. 5-6 13°. modalità pratiche sull'abito religioso;
- 14°. principi base, regolamento e strutture che facilitino la Missione condivisa mediante il Consiglio della MEL e una Assemblea della MEL (cf. n° 34);
- Lp 1999 15°. protocollo di difesa dei bambini, e regolamento applicabile in caso di reato nei confronti di minori (cf. n° 59);
- 16°. Guida o Protocollo del passaggio di potere tra il Visitatore entrante e quello uscente.
- R 141 2. Dopo l'approvazione del Fratello Superiore e del suo Consiglio, gli statuti o regolamenti hanno valore normativo per il Distretto e, là dove è possibile, sono comunicati ai Fratelli e agli associati lasalliani

29. Il Fratello Visitatore

- R 143
R 144.1
c 625 §3 1. Il Fratello Visitatore è nominato dal Fratello Superiore, dopo consultazione del Distretto e sentito il parere del Consiglio generale. Non bisogna confondere la consultazione (sondaggio) con l'elezione. In senso stretto, con l'elezione la decisione è presa a maggioranza di voti. In caso di consultazione o di sondaggio la decisione è presa, in un secondo momento, dal Superiore. Per questo la Regola insiste che la procedura di consultazione del Distretto, precedente alla nomina del Fratello Visitatore, rispetti la libertà di scelta del Fratello Superiore.
- R 114.3
C 147.
rcm 32-33
C 456, pp. 61-62 2. In caso di difficoltà al momento del sondaggio per la nomina del Fratello Visitatore, il Fratello Superiore generale può delegare un Consigliere generale che accompagni sul posto, il Distretto interessato. Per un giusto motivo, il Fratello Superiore può nominare Visitatore di un Distretto un Fratello che non è membro del Distretto coinvolto.
- R 144 3. La pratica inviata al Fratello Superiore, per la nomina di un Fratello Visitatore,, deve riportare la durata del mandato del Fratello Visitatore fissata dal Capitolo di Distretto (cf. n° 28.1.7°) e la data di ingresso del nuovo Visitatore.
- R 142
R 142.2 4. Il Fratello Visitatore è un Superiore maggiore (cf. n° 13.2.3), che esercita l'autorità in conformità al Diritto canonico e al diritto proprio dell'Istituto, in conformità alle direttive espresse dal Capitolo Provinciale. Annualmente, il

Fratello Visitatore invia al Fratello Superiore una relazione sulla situazione del Distretto.

5. *Passaggio di autorità:*

1°. Al termine del suo mandato il Fratello Visitatore uscente notificherà alle autorità interessate (ecclesiastiche, civili, scolastiche, ecc.) la nomina del suo successore e la data in cui entrerà in funzione.

2°. Il Visitatore uscente organizzerà anche un programma di orientamento per aiutare il nuovo Visitatore ad interessarsi dei temi confidenziali, della collocazione di documenti importanti e degli impegni urgenti da definire.

R 126.1.5°

6. La proroga del mandato del Fratello Visitatore, anche per un tempo molto limitato, è di competenza del Fratello Superiore sentito il parere del suo Consiglio. Una richiesta di questo genere deve essere sempre giustificata da una palese esigenza.

c 184 §§ 1.3

c187

c 193 §§ 3-4

c 189, c 156

7. Un Fratello Visitatore può essere destituito dal Fratello Superiore, dopo aver ascoltato il suo Consiglio. Se il Fratello Visitatore, fuori dalla celebrazione di un Capitolo di Distretto, ritiene di doversi dimettere, presenta la sua richiesta e spiega le ragioni in una lettera inviata al Fratello Superiore. Questi dopo aver parlato con il Visitatore interessato, aver consultato il Consiglio generale, decide sulla necessità e l'opportunità di procedere, Il Fratello Superiore generale nel suo prudente discernimento, provvede a sostituire il Fratello Visitatore che è stato deposto.

R 126.2

8. Il Fratello Visitatore malato o impedito è sostituito con un Fratello indicato in precedenza, in base ai regolamenti del Distretto (cf. n° 28.10).

30. Il Consiglio di Distretto

R 147

R 149

1. Il Consiglio di Distretto ha il compito di discernere ed è un organo esecutivo di governo abilitato a prendere qualsiasi decisione necessaria e in conformità al diritto canonico e al diritto proprio dell'Istituto nell'ambito di un Distretto.

R 148.3

R 148.4

R 149

R 149. 1.2

2. Il Consiglio di Distretto attua la sua funzione specialmente con le riunioni dove le decisioni sono prese con voto, seguendo due modalità: consultiva (parere) e deliberativa (consenso). Ciascuna delle due modalità riveste un valore giuridico diverso inserito nel processo decisionale. La Regola precisa i casi nei quali è indispensabile il consenso del Consiglio di Distretto, mentre negli altri casi è soltanto richiesto. Quando si esige il consenso è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Il *quorum*, perché la votazione sia valida, è almeno la metà dei membri del Consiglio di Distretto.

R 148.3

3. Il Consiglio di Distretto è sempre convocato e presieduto dal Fratello Visitatore. Nelle sedute del Consiglio di Distretto il Fratello Visitatore non partecipa alle votazioni. Eccezionalmente, il Consiglio di Distretto può essere convocato e presieduto da un Fratello delegato per questo dal Fratello Visitatore.

R 149

4. In conformità al diritto canonico, nelle questioni in cui si richiede il parere del Consiglio il Fratello Visitatore ha il compito di prendere la decisione

finale; se questa compete ad una autorità superiore (Fratello Superiore e il suo Consiglio, Santa Sede) il Fratello Visitatore non decide ma espone soltanto il suo parere (cf. n° 35, 40.1, 48.4.1°. 51.4.1°).

- R 148.4
5. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Distretto riporterà il risultato del voto o della decisione (o parere) del Fratello Visitatore. Se la decisione è rimandata il verbale deve riportarlo. Il Consiglio di Distretto deve dotarsi di un regolamento interno.

31. Il Fratello Economo di Distretto

- R 151
R 151.1.2
1. Assistito da un Consiglio Economico permanente (cf. n° 28, 1.2), il Fratello Economo agisce sotto l'autorità del Fratello Visitatore,. È responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni del Distretto. Ogni anno, il Fratello Economo prepara una relazione, sulla situazione finanziaria del Distretto, da sottoporre all'approvazione del Fratello Visitatore e del suo Consiglio.
- c 636
2. Se le circostanze e le necessità lo richiedono, una persona consacrata membro di un altro Istituto, un laico associato o un membro della famiglia lasalliani, ai quali si richiede capacità e prudenza può, con l'assenso esplicito del Superiore generale e del suo Consiglio, svolgere il compito di Economo del Distretto, su domanda debitamente documentata dei responsabili del Distretto coinvolto. Si dovrà sempre avere la necessaria prudenza.
- c 636 § 1
3. Il Direttorio Economico precisa il compito del Fratello Economo o di ogni altra persona che ne faccia funzione (cf. n° 31.2), le modalità pratiche per l'esercizio dell'incarico ed altri aspetti relativi a questo servizio.

32. Segretariato del Distretto

In ogni Distretto, Sotto Distretto o Delegazione è previsto un servizio di Segretariato. Il Segretario del Distretto è diverso dal Segretario del Fratello Visitatore. I compiti di chi è chiamato a svolgere questo incarico, così come il ruolo e il metodo di funzionamento dipendono dalla tradizione, dalle necessità e dalle realtà tipiche di ciascun Distretto. Il Segretario del Distretto può fungere da notaio nella procedura di allontanamento di un Fratello (cf. n° 56.4.2°). Firma, in qualità di testimone, il verbale di passaggio di autorità tra il Visitatore entrante e il Visitatore uscente (cf. n° 28.1.16°, 29.5). Il Fratello Visitatore promuove e facilita la collaborazione efficace tra il Segretario del Distretto, la Regione e il Centro dell'Istituto.

33. Gli Archivi del Distretto

- CPBCE, 10
apr,1994
CPBCE, 15
sett. 2006
1. Gli archivi sono parte del patrimonio storico e documentario dell'Istituto e della Chiesa. Gli archivi, beni culturali del Distretto, debbono essere conservati e valorizzati secondo le norme stabilite. Di interesse comune tra la Chiesa e il mondo civile, gli archivi debbono essere conservati in luoghi appropriati e sicuri con supporti tecnici affidabili e materiali adeguati. Debbono essere aperti alla collaborazione e alla ricerca, fatta eccezione per i casi indicati dal diritto canonico e dal diritto dello stato. Per questo gli archivi hanno settori riservati o chiusi, salvo espressa autorizzazione delle competenti autorità.
 2. Bisogna distinguere:

- 1° gli archivi che riguardano la vita del Distretto (Fratelli, comunità, Consigli, Capitoli, beni mobili e immobili, ecc.):
- 2° gli archivi che riguardano l'amministrazione il funzionamento e la gestione delle opere a servizio della missione educativa lasalliana.
3. In ogni Distretto, Sotto Distretto o Delegazione gli archivi fanno parte integrante dell'amministrazione. La responsabilità della conservazione, sicurezza e valorizzazione ricade in primo luogo sul superiore maggiore interessato (cf. n° 13.2°.3°).
4. Dove non è presente la figura di archivista, è necessario che una persona o un gruppo, sia nominato a questo incarico. Il Distretto provvede alla formazione e al sostegno del personale a cui è affidato questo incarico. Le spese necessarie sono inserite nel bilancio del Distretto.
5. Le comunità e le varie opere del Distretto considerano gli archivi come una necessità e forniscono, secondo una modalità pr4stabilita, i documenti da conservare.
6. Il Fratello Visitatore facilita la collaborazione tra le comunità,, le opere, gli archivi di Distretto e gli archivi del Centro dell'Istituto. Sarà aiutato dal Fratello Segretario generale che ha il controllo, la conservazione, la classificazione e l'archiviazione dei documenti dell'Istituto (cf. n° 18.4.4°)-

34. Il Consiglio per la Missione Educativa Lasalliana

- | | |
|---------------------------|---|
| R 19.2
C 447 prop. 5-6 | 1. Composto da Fratelli e da altri associati lasalliani, il Consiglio della Missione è una struttura che consiglia il Fratello Visitatore del Distretto o il Presidente di Delegazione, riguardo alla Missione Educativa Lasalliana. |
| R 141.1
CIAMEL | 2. I membri del Consiglio della Missione sono nominati dal Fratello Visitatore sentito il parere del suo Consiglio. Gli statuti del Distretto stabiliscono la durata del loro mandato. Il Consiglio della Missione deve dotarsi di statuti o di regolamenti propri approvati dal Capitolo di Distretto o dal Fratello Visitatore e dal suo Consiglio (cf. n° 28.1.14). I membri partecipano alle riunioni con diritto di voto che, in alcuni casi, può essere deliberativo (cf. n° 28.1.14), considerando l'autorità del Fratello Visitatore (cf. n° 13.2°.3°) e il suo potere discrezionale nell'assumere la decisione definitiva. |

35. Richieste da trasmettere al Superiore generale

- | | |
|-------------------------------|--|
| c 617 | 1. L'autorità del Fratello Visitatore, anche quando agisce con il consenso del Consiglio di Distretto, in alcune situazioni è limitata dalla necessità di ricorrere al Fratello Superiore o anche alla Santa Sede. Può avvenire: |
| R 61. 61.1
R 93
R 102.1 | 1°. quando l'azione è contraria alla legge ecclesiastica e il Visitatore non ha potere di dispensa, ad esempio: l'ammissione al noviziato di uno sposato; <i>la proroga del periodo a voti temporanei oltre gli otto anni</i> ; la nomina di un Fratello a voti temporanei quale Direttore di comunità; la nomina di un Fratello Direttore per un mandato oltre i nove anni consecutivi nella stessa comunità; ecc...; |
| R 9R 8.2.5° | 2°. quando è richiesta l'approvazione o la ratifica del Fratello Superiore per |

confermare una decisione del Fratello Visitatore prima che abbia effetto, ad esempio: l'ammissione di un Fratello alla professione perpetua;

3°. quando l'azione va oltre la competenza del Fratello Visitatore e dipende da una autorità superiore, ad esempio; l'alienazione di un bene mobile o immobile (cf. 36.4).

R 106
R 108
R 145

2. In ogni caso, quando si tratta dei numeri da 35 a 37 e altri ancora, il Fratello Visitatore indirizza direttamente la richiesta al Fratello Superiore; in sua assenza la lettera sarà aperta dal Fratello Vicario che evaderà la pratica a meno che sulla lettera non sia scritto chiaramente che è personale per il Fratello Superiore.

3. Le richieste possono essere di natura molto diversa. Ad esempio, quelle che riguardano le case di formazione e le ammissioni ai voti sono chiaramente spiegate nella Guida della Formazione e nella Circolare 438. Quelle che sono attinenti a questioni economiche, finanziarie o amministrative sono qui descritte (cf. n° 36-37).

36. Richieste inerenti questioni economiche finanziarie e amministrative

1. Acquisti

1. Acquisto di proprietà o di immobili.

Per ogni acquisto con umporto superiore al massimale di spesa autorizzato, il Fratello Visitatore presenta al Fratello Superiore una cartella che comprende:

- a) il motivo dell'acquisto;
- b) la posizione e la descrizione sintetica dell'immobile o della proprietà da acquistare;
- c) i nomi dei proprietari che vendono e l'identità di chi acquista;
- d) l'importo in moneta del luogo e in dollari US;
- e) il costo dell'operazione (tutto compreso) e le condizioni;
- f) il piano di finanziamento, con allegati bilanci degli ultimi due o tre anni e le previsioni;
- g) i vari pareri (Consiglio di Distretto, Consiglio economico del Distretto, ecc...).

2. Acquisto di materiale importante

In genere in caso di costruzione (cf. n° 36.2), il costo del materiale deve essere inserito nelle spese globali dell'operazione. Si tratta soprattutto di opere non scolastiche gestite dai Fratelli quali tipografie, librerie, proprietà agricole, ecc. La cartella inviata al Fratello Superiore deve comprendere:

- a) il motivo dell'acquisto;
- b) la descrizione sintetica dell'uso del materiale in questione;
- c) il nome dell'organismo che acquista;
- d) il costo, in moneta del luogo e in dollari US, ivi comprese le tasse;
- e) il finanziamento dell'operazione;
- f) i vari pareri (Consiglio di Distretto, Consiglio economico del Distretto, ecc...).

2. Costruzioni, ristrutturazioni, riparazioni straordinarie:

1°. Per la costruzione di un istituto scolastico, di una casa di ritiro o di cura per i Fratelli malati o anziani, di una casa di formazione, ecc.,

per ristrutturazioni o riparazioni importanti nelle case già esistenti, la cartella da inviare al Fratello Superiore deve contenere:

- a) il motivo dell'operazione prevista;
- b) il nome dell'impresa che costruisce, o ristruttura l'immobile;
- c) la descrizione e i piani della costruzione prevista;
- d) il costo previsto dell'operazione (preventivo) in moneta locale e in dollari US;
- e) i vari pareri (Consiglio di Distretto, Consiglio economico del Distretto, ecc...).

2°. Si consiglia di inserire anche il piano di finanziamento e il bilancio degli ultimi due o tre anni.

3. Prestiti e mutui

1°. Prestiti e mutui esterni all'Istituto

Per un prestito o un mutuo esterno, inferiore al massimale stabilito, non è necessaria alcuna autorizzazione. Quando la somma è maggiore del massimale, è necessaria l'approvazione del Superiore generale. La richiesta di autorizzazione comprenderà;

- a) il motivo del prestito;
- b) il nome del richiedente e di colui che presta;
- c) l'ammontare del prestito e il tasso annuale di interesse;
- d) la durata del prestito;
- e) il piano di rimborso del prestito;
- f) i due o tre ultimi bilanci annuali del Distretto, o dell'organismo che effettua il prestito;
- g) i vari pareri (Consiglio di Distretto, Consiglio economico del Distretto, ecc...), le fotocopie delle lettere di garanzia o di cauzione, concesse in alcune nazione dalle autorità locali o da altri organismi, le ipoteche richieste.

2°. Prestiti e mutui interni all'Istituto

Si chiede l'autorizzazione al Centro dell'Istituto solamente se l'importo supera di due volte il massimale consueto; in questo caso la cartella da inviare al Superiore generale per ottenere l'autorizzazione deve contenere:

- a) il nome delle parti contraenti;
- b) il motivo del prestito;
- c) l'ammontare e le condizioni previste;
- d) una copia del contratto che deve essere firmato dal Fratello Economo generale in quanto testimone dell'amministrazione centrale dell'Istituto.

4. Cessione e vendita di proprietà

1°. Secondo il diritto canonico, l'alienazione suppone una vendita, una donazione, un impegno ecc. di un bene temporale valutabile in denaro. Ogni alienazione presuppone il trasferimento del diritto di proprietà di un bene mobile o immobile (sacro o profano) in maniera provvisoria o definitiva. L'alienazione in favore di persone a noi vicine (parenti, amici, affiliati, collaboratori associati, ecc.) è illecita quando non ha l'autorizzazione della competente autorità.

2°. Per la vendita di un terreno o di un immobile, la richiesta rivolta al

Superiore generale dovrà contenere:

- a) il motivo della vendita;
- b) il luogo e la descrizione sintetica dell'oggetto della vendita;
- c) il nome dell'eventuale acquirente;
- d) il valore dei beni messi in vendita, in moneta locale e in dollari US;
- e) l'uso previsto del prodotto della vendita;
- f) i vari pareri (Consiglio di Distretto, Consiglio economico del Distretto, ecc...).

3°. Gli stessi principi si possono applicare in caso di donazione o di impegno di un bene mobile o immobile (di un certo valore) che appartiene all'Istituto, eccetto che, in base alla natura della cosa, il diritto canonico non preveda altre disposizioni.

37. Riferimento al Direttorio Economico

Altri aspetti relativi alle domande che riguardano aspetti economici, finanziari o amministrativi ecc., non trattati nei numeri precedenti (cf. n° 35-36), sono sviluppati nel Direttorio Economico. È importante farvi riferimento.

38. Il Distretto e l'Ordinario del luogo

R 4
R 145
c 678

1. Nonostante il nostro Istituto sia di diritto pontificio, i Distretti sono in stretta relazione con le diocesi in cui sono inseriti, sia riguardo alle persone, alle comunità o alle opere.

c 678

2. In quanto persone, i Fratelli attestano ai vescovi e ai loro rappresentanti il rispetto loro dovuto da ogni cristiano, specialmente se religioso.

c 609 §1
c 610 §1

3. Per insediare una comunità di Fratelli in una Diocesi è necessario il consenso preliminare e scritto dell'Ordinario. L'istituzione deve anche essere inserita nella pastorale diocesana (cf. n° 39.6).

c 678

4. Sia l'apertura, che l'amministrazione, il trasferimento o la chiusura di una scuola o di un'opera educativa deve avvenire in dialogo con le competenti autorità diocesane, anche se il Distretto assicura la tutela della scuola o dell'opera.

c 612

5. Per nuovi orientamenti apostolici o sostanzialmente diversi da quelli già autorizzati è necessario il consenso del vescovo diocesano.

c 681

6. Le condizioni per occuparsi della fondazione di un'opera nuova debbono sempre risultare da una convenzione scritta tra i rappresentanti dell'Istituto e quelli dell'Ordinario della diocesi in cui si è inseriti. I Fratelli chiamati a preparare o sottoscrivere contratti di questo genere terranno conto delle direttive formulate dal Consiglio generale dell'Istituto e dalle norme canoniche che le riguardano.

7. In caso di necessità, per questi tipi di convenzione, è opportuno chiedere il consiglio del Fratello Procuratore generale dell'Istituto (cf. n° 18.1.3°).

39. Il Distretto, il Fratello e la comunità

R 132, R 145
R 62, R 5

1. Tutti i Fratelli appartengono ad un Distretto o ad una Delegazione. Ordinariamente il Fratello vive in una comunità, focolare di vita, che lo

- R 12, R 45.1
R 48.1, R 49
R 50
c 665
c 703
- valorizza e lo sostiene nel suo percorso di risposta alla volontà di Dio.
2. Per i Fratelli risiedere in una comunità del Distretto è sia un diritto che un dovere in virtù dei voti e della disciplina necessaria ad ogni tipo di vita religiosa. Nessun Fratello può sottrarsi o può esserne privato ingiustamente. Diritto e dovere non possono essere modificati, eccetto quando sono applicabili le disposizioni canoniche in caso di espulsione immediata dalla casa religiosa (cf. n° 57).
- R 146
3. Quando un Fratello cambia di Distretto, è necessario stipulare un contratto tra i due Distretti che precisi le condizioni e le modalità del passaggio del Fratello da un Distretto all'altro e del suo eventuale ritorno al Distretto di origine. Un contratto simile è richiesto anche quando un Fratello lascia il suo Distretto per lavorare o risiedere, in modo duraturo, in un altro Distretto.
4. In tutti i casi che riguardano il passaggio di un Fratello da un Distretto all'altro, il Segretariato generale ne sarà informato con il formulario V 11.
- R 42-43
5. Le disposizioni riguardanti i beni personali e il testamento, sono previste nel Direttorio Economico (cf. n° 37). Riguardo al dono del proprio corpo o dei propri organi alla scienza, compresa la possibilità di cremazione, si farà riferimento all'attuale diritto canonico e alle raccomandazioni della Chiesa locale.
- R 145
c 609 §1
6. Ogni comunità e, per diritto canonico, ogni persona morale e giuridica deve essere legittimamente eretta. La procedura da seguire per l'apertura di una comunità comprende:
- 1°. Lo studio del progetto da parte del Fratello Visitatore e del suo Consiglio che dà il proprio parere;
 - 2°. il consenso scritto del vescovo del luogo;
 - 3°. la trasmissione della pratica al Fratello Superiore;
 - 4°. l'autorizzazione scritta del Fratello Superiore dopo aver sentito il suo Consiglio.
- c 612
7. Per il trasferimento di una comunità si segue la stessa procedura dell'apertura (cf. N° 83.3).
- c 616 §1
8. Per ogni chiusura di comunità, la procedura è la stessa dell'apertura; è sufficiente informarne il vescovo diocesano. L'informazione di chiusura al vescovo diocesano non è facoltativa. Fa parte dei doveri canonici che spettano al Fratello Visitatore.
- c 616 §1
9. Se la chiusura comporta l'alienazione di beni dell'Istituto (casa, terreno, opera, santuario, ecc.), è necessario chiedere le autorizzazioni previste (cf. n° 35.2, 36.4, 37).

40. Il Distretto, le scuole e le altre opere educative

1. Ogni opera lasalliana è una espressione della missione dell'Istituto. Una nuova opera deve ricevere l'approvazione anzitutto dei Responsabili del Distretto o della Regione, e poi del Superiore generale e del suo Consiglio. Per il Distretto o la Regione, l'approvazione comporta l'impegno e la cura della nuova opera.

2. Per tradizione, la maggior parte delle comunità erano collegate ad una scuola o ad un'opera educativa. Considerate le attuali realtà, è necessario distinguere chiaramente tra apertura o chiusura di una comunità e accettare, cedere, ritirarsi o chiudere un'opera.
3. Le pratiche da inviare al Fratello Superiore sono distinte, secondo che si tratti di una comunità o di un'opera anche se, in entrambi i casi, le procedure da seguire sono analoghe (cf. n° 38.3.4, 39.6).
4. Nel caso in cui il passaggio di responsabilità avvenga tra un'opera lasalliana ed altra entità (Diocesi, Congregazione, Stato, ecc.) o si ha l'assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto di un'opera appartenente ad altra entità, è necessario un contratto che definisca chiaramente le responsabilità che comporta (proprietà, gestione, amministrazione).

41. Il Distretto, l'Associazione e la Famiglia Lasalliana

R 15, R 154
R 9

1. Il Distretto è chiamato a svolgere azione efficace per la creazione e lo sviluppo dei diversi gruppi e comunità che formano la Famiglia Lasalliana.

R 19.1
R 157

2. I Fratelli s'impegnano a favorire lo spirito associativo nelle comunità educative. Desiderano far conoscere il messaggio lasalliano a tutti i loro membri, invitano quanti lo desiderano a condividere la spiritualità lasalliana, rafforzano il loro impegno apostolico, partecipano alla creazione e all'animazione di comunità lasalliane intenzionali.

R 196
R 133.6

3. Il Fratello Visitatore e il suo Consiglio si adoperano per realizzare le strutture più favorevoli per la formazione dei loro collaboratori, nelle comunità e nei gruppi lasalliani. È una decisione prioritaria.
4. I Consigli di direzione delle scuole e delle opere lasalliane sono invitati a favorire l'applicazione, sul piano locale, della politica del Distretto riguardo alla Famiglia Lasalliana.

42. Trasformazione di un Distretto in Delegazione o in Sotto Distretto e fusione di Distretti

R 133.1
R 133.4
R 133.8
R 134.1
C 447 prop, 27

1. Se un Distretto non manifesta più le condizioni che gli consentono di funzionare normalmente, sono possibili diverse soluzioni:

- 1°. trasformazione del Distretto in Settore dipendente da un altro Distretto;
- 2°. trasformazione del Distretto in Delegazione;
- 3°. trasformazione del Distretto in Sotto Distretto unito ad un altro Distretto;
- 4°. fusione di un Distretto con un altro Distretto.

R 133.8

2. In ogni caso, riguardo al numero recedente (cf. n° 42.1), dovrebbe instaurarsi un dialogo all'interno dello stesso Distretto. Il Fratello Visitatore e il suo Consiglio studiano il problema e avanzano proposte da sottoporre a tutti i Fratelli del Distretto ed anche ad un Capitolo Provinciale in modo da giungere, se possibile, ad un ampio consenso su precise decisioni.
3. In seguito si aprirà il dialogo tra la Regione e il Distretto direttamente coinvolto.

4. Le decisioni finali competono al Fratello Superiore e al suo Consiglio.
5. Quanto è stato chiarito sui Distretti, in tutto il capitolo 6, fatte le debite proporzioni, si applica anche alle Delegazioni e ai Sotto Distretti.

Capitolo 7

LA COMUNITÀ

R 56.1 **43. Organizzazione e vita comunitaria**

All'inizio di ogni anno i Fratelli redigono o revisionano il loro progetto comunitario che deve rispettare gli orientamenti o le direttive impartite dal Capitolo di Distretto.

44. Il Consiglio di comunità

- R 57
1. La Regola distingue due casi:
 - quello in cui l'intera comunità agisce come Consiglio del Fratello Direttore
 - quello in cui, d'accordo col Fratello Visitatore, il Consiglio è formato da un numero più ristretto di Fratelli.

- R 56.1
2. Nel secondo caso, la composizione e le modalità di elezione del Consiglio di comunità saranno stabilite dal progetto comunitario annuale che definirà anche, in un caso e nell'altro, le modalità di funzionamento del Consiglio.

3. In entrambi i casi, le riunioni del Consiglio di comunità saranno separate dalle riunioni ordinarie di comunità.

- R 56.3
4. Le riunioni del Consiglio di comunità si svolgono, preferibilmente, nei giorni stabiliti dal progetto comunitario o, all'occorrenza, su richiesta di almeno la metà dei Fratelli che vi partecipano. L'uno o l'altro dei responsabili, a ciò incaricati, prepara i Consigli: l'ordine del giorno è comunicato con largo anticipo per consentire a tutti una sufficiente preparazione.

- R 57.1
5. È necessario conservare un verbale scritto delle riunioni del Consiglio di comunità, soprattutto di quelle riguardanti autorizzazioni richieste al Fratello Visitatore o al Fratello Superiore generale.

45. Gestione dei beni

- R 57
1. Ogni comunità ha la sua gestione amministrativa che comprende un bilancio e conti separati dell'istituto e della istituzione educativa di riferimento. Rende conto al Fratello Visitatore e all'Economo del Distretto.

- R 40.1
2. I Fratelli testimoniano la loro scelta per i poveri e conducono una vita personale e comunitaria improntata alla semplicità. Considerano quanto possiedono come un dono da condividere e aderiscono positivamente al concetto di aiuto e di solidarietà.

46. Suffragi per i defunti

La Regola ci ricorda che i Fratelli conservano fedelmente il ricordo dei fratelli defunti, specialmente di coloro che hanno conosciuto e amato. Li ricordano nella preghiera e nell'eucarestia e dimostrano la loro comunione con essi. I Fratelli ricorderanno anche gli affiliati all'Istituto e i benefattori defunti. (cf n° 63.4, 64.4),

Capitolo 8

DISPOIZIONI CANONICHE PER I FRATELLI IN PARTICOLARI SITUAZIONI

c 20 **47.** Questo capitolo modifica, completa e sostituisce la Circolare 451 del febbraio 2002.

48. Assenza autorizzata

c 665
C 451, pp. 6-7 1. Si tratta della situazione nella quale un Fratello, anche a voti temporanei, è autorizzato a risiedere fuori della comunità religiosa dell'Istituto, per un periodo ben circostanziato, e per una ragione ben precisa. Le norme che regolano questo tipo di situazione riguardano l'autorità competente ad autorizzare l'assenza, i motivi, la durata, la proroga, la sospensione e gli effetti.

c 665 §1
C 451, pp. 6-7 2. *Autorità competente* a concedere l'assenza è il Fratello Visitatore o il Fratello Delegato dal Superiore, secondo i casi, con il consenso del suo Consiglio. Una volta concesso il permesso di assenza, occorre avvertire il Fratello Superiore generale con lettera amministrativa ordinaria, debitamente datata e firmata.

c 665 §1
C 451, pp. 6-7 3. *Motivi dell'assenza:* secondo il codice di diritto canonico è richiesta una necessità prolungata e una giusta causa. Sono anche accettati motivi di ordine vocazionale, familiare, professionale, sociale, e ogni altra ragione debitamente giustificata, che necessita di un certo tempo di vita fuori dalla comunità. Ad esempio quando la vita di un Fratello in comunità risulta difficile o molto dolorosa.

c 665 §1
C 451, pp. 6-7 4. *Durata dell'assenza e possibilità di proroga:*
1°. L'assenza non può superare la durata di un anno tranne che per ragioni di malattia, di studi o di apostolato in nome dell'Istituto. Il Fratello Visitatore o il Fratello Delegato del Superiore, secondo i casi, non è autorizzato a concedere una proroga di assenza, ma presenterà al Fratello Superiore generale un suo parere personale in vista di una eventuale proroga. Nell'Istituto l'autorizzazione di assenza può essere prorogata solamente dal Fratello Superiore generale con il consenso del suo Consiglio e soltanto per la durata di un anno. La durata massima di assenza autorizzata non può superare i due anni.

c 665 §2 2°. Nessuna assenza può essere prorogata automaticamente. Il Fratello Visitatore o il Fratello Delegato del Superiore, secondo il caso, deve prendere i provvedimenti più adeguati quando l'autorizzazione di assenza giunge al termine in modo che il Fratello assente non si ritrovi, ingiustamente, in una situazione di *assenza illegittima* (cf n° 55).

c 665 §1
C 451, pp. 6-7 5. *Sospensione dell'assenza:* riguarda il termine della durata autorizzata. Il Fratello assente deve allora rientrare in comunità, eccetto che l'assenza sia stata prorogata (cf. n° 48.4). Se il Fratello non desidera rientrare in comunità, dopo un anno di proroga concessa dal Fratello Superiore generale, dovrà fare richiesta di escaustrazione (cf. n° 39) o di dispensa dai voti (cf. n° 54).

c 598 §2
C 451, pp. 6-7

6. *Effetti giuridici dell'assenza*: nel periodo di assenza autorizzata, il Fratello rimane una persona consacrata appartenente all'Istituto e dipendente dai superiori. Rimane assoggettato a tutti gli altri obblighi della vita religiosa. In questo periodo di assenza temporanea è sospeso il solo obbligo canonico di abitare in una casa dell'Istituto.
In particolare:

- 1°. sono invariati gli obblighi dei voti;
- 2°. riguardo al diritto di voce attiva e passiva, considerato che il diritto canonico non ne parla, si può dedurre che il Fratello assente continua a goderne;
- 3°. è libero di portare l'abito religioso, a meno che l'autorizzazione di assenza non dica altrimenti;
- 4°. non può prendere iniziative che non siano compatibili con la sua condizione di religioso.

49. Indulto di escaustrazione

c 686 §§ 1.3
C 451, p. 8

1. Si tratta di un atto amministrativo con il quale un Fratello a voti perpetui è autorizzato, con una domanda, a risiedere fuori della comunità religiosa dell'Istituto per un determinato periodo, "per causa grave". Quando non è richiesta dal Fratello, la escaustrazione può essere imposta dalla Santa Sede su richiesta del Superiore generale, su proposta del Fratello Visitatore per "causa grave". In ogni caso è necessario garantire la giustizia, l'equità e la carità. Le norme che regolano la situazione, riguardano l'autorità competente, i motivi di escaustrazione, la durata e la proroga, la conclusione e gli effetti.

c 686 §1
C 451, p. 8

2. *Autorità competente*: nell'Istituto un indulto di escaustrazione è concesso unicamente dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Anche la Santa Sede è competente per le condizioni ricordate al n° 39.4

c 686 §1
C 451, p. 8

3. *Motivi di escaustrazione*: il codice di diritto canonico ricorda soltanto che l'escaustrazione è accordata per "motivi gravi". In pratica, il motivo più frequente è il discernimento della vocazione; in alcuni casi, si accettano anche motivazioni di ordine familiare (ad esempio la malattia di un parente stretto o l'aiuto alla famiglia dopo la morte di colui che la manteneva economicamente). Nel caso di escaustrazione *ad nutum*, il motivo può dipendere dalla valutazione a discrezione della competente autorità.

c 686 §1
C 451, p. 8

4. *Durata della escaustrazione e possibilità di proroga*: l'indulto di escaustrazione, in genere, ha una durata non superiore ai tre anni. La proroga o la durata di un indulto per un tempo superiore ai tre anni è di esclusiva competenza della Santa Sede (CIVCSVA). L'indulto può anche essere concesso *ad nutum Sanctae Sedis*, per una durata indeterminata.

c 686 §1
C 451, p. 8

5. *Termine dell'escaustrazione*: riguarda il momento in cui si giunge al termine dell'assenza autorizzata. Il Fratello assente deve rientrare in comunità, tranne che l'indulto sia stato prorogato o sia stato concesso per una durata indeterminata (cf. n° 49.4). Se il Fratello decide di non rientrare in comunità allo scadere del tempo che gli è stato accordato dall'autorità competente, dovrà chiedere una dispensa dai voti perpetui (cf. n° 54).

6. Il termine dell'escaustrazione, può essere abbreviato per espressa volontà del Fratello che desidera riunirsi alla vita comunitaria nell'Istituto. Nel caso

di un indulto concesso *ad nutum Sanctae Sedis* il Fratello non può essere reintegrato nella vita comunitaria dell'Istituto, se non con il consenso della Santa Sede (CIVCSVA).

c 598 §2
c 687
C 451, p. 8-9

7. *Effetti giuridici dell'escaustrazione*: durante il periodo di escaustrazione, chiesto o imposto, il Fratello rimane una persona consacrata per la quale sussistono l'appartenenza all'Istituto e la dipendenza dai Superiori. È vincolato da tutti gli altri obblighi della vita religiosa, eccetto che l'indulto disponga altrimenti. In questo periodo temporaneo sono sospesi: l'obbligo canonico di abitare in una casa dell'Istituto, i diritti "di eleggere o di essere eletto" Tenendo conto di questa situazione temporanea, in particolare:

- 1°. rimangono alcuni obblighi dei voti, specialmente il celibato;
- 2°. il Fratello escaustrato è privo del diritto di voto attivo e passivo;
- 3°. il Fratello escaustrato può portare liberamente l'abito religioso a meno che l'indulto disponga diversamente;
- 4°. il Fratello in situazione di escaustrazione non può prendere iniziative incompatibili con la sua condizione di religioso.

50. L'assenza e l'escaustrazione

- 1°. Nel diritto canonico, l'assenza e l'escaustrazione costituiscono due situazioni giuridiche molto differenti anche se, in entrambi i casi, il Fratello è autorizzato a vivere fuori di una comunità dell'Istituto. Considerata in sé, la situazione di assenza o di escaustrazione non è una forma ridotta di secolarizzazione e tanto meno è destinata ad agevolare, in modo progressivo e comodo, il reinserimento nella vita secolare.
- 2°. Il codice di diritto canonico non dice nulla sui mezzi di sussistenza del Fratello assente o escaustrato. Tuttavia il Fratello in questione rimane, a pieno diritto, un membro dell'Istituto. Pertanto, è ragionevole una soluzione concordata per risolvere il problema, secondo lo spirito del canone 670, salvaguardando la carità e la giustizia,

51. *Transitus* o trasferimento ad un altro Istituto

R 106
C 451, p. 10
c 684 §1

1. Il *Transitus* riguarda soltanto i Fratelli a voti perpetui. Un professo a voti temporanei, per passare ad un altro Istituto, dovrà attendere la scadenza dei propri voti.

c 684 §1

2. Il *Transitus* è una situazione nella quale un *Fratello a voti perpetui* è autorizzato, presentando una domanda, a passare da un Istituto ad un altro Istituto (di diritto pontificio o di diritto diocesano), a un Istituto secolare o a una società di vita apostolica. Il caso può riguardare anche un candidato di un altro Istituto, che domanda di essere incorporato nel nostro Istituto. Le norme che regolano questa situazione riguardano la competente autorità, le relative modalità e il periodo di prova, la procedura, gli effetti e la cessazione.

c 684 §1.5
C 451, p. 10

3. L'autorità competente ad autorizzare il *Transitus* da un Istituto religioso a un altro (di diritto pontificio o di diritto diocesano) è quella dei due Superiori generali coinvolti, con il consenso dei rispettivi Consigli. Si richiede l'intervento della Santa Sede solamente per il passaggio da un Istituto religioso a un Istituto secolare o ad una società di vita apostolica e viceversa.

4. *Procedura:*

- 1°. Quando si tratta del passaggio di un Fratello ad un altro Istituto o del passaggio al nostro da un altro istituto religioso laico, la richiesta deve essere indirizzata al Superiore tramite il Fratello Visitatore che vi unirà il proprio parere dopo aver consultato il Consiglio.
- 2°. È indispensabile sottoscrivere un contratto che chiarisca gli obblighi materiali e finanziari quali l'assicurazione malattia, i viaggi, le eventuali spese di formazione nel nuovo Istituto, ecc... Il contratto è stipulato tra il Fratello Visitatore e l'Istituto che accoglie. Il Procuratore generale può utilmente collaborarvi (cf. n° 61).

c 684 §§ 2.3

5. Le modalità del periodo di prova sono stabilite dal Fratello Superiore al momento dell'ammissione del candidato nel nostro Istituto. Secondo i casi, il periodo di prova può includere anche il noviziato. Al termine della prova di almeno tre anni, il candidato può essere ammesso direttamente alla professione perpetua nel nuovo Istituto. In caso di rifiuto alla professione perpetua o di non ammissione da parte dei superiori, il candidato deve ritornare al suo Istituto di origine, eccetto che abbia ottenuto un indulto di dispensa dai voti (cf. n° 54.5).

6. *Gli effetti e il termine del Transitus:*

c 684 §1

1°. *Gli effetti:*

- Fin dall'inizio del periodo di prova il candidato è tenuto ad osservare il diritto proprio del nuovo Istituto e ad obbedire ai superiori.
- Un Fratello a voti perpetui che ha iniziato il periodo di prova in un altro Istituto, è legato a noi soltanto dai suoi voti.
- Durante il periodo di prova del candidato fino alla sua nuova professione perpetua, i legami con il vecchio Istituto rimangono con i voti emessi, mentre sono sospesi i diritti e gli obblighi.

c 685 §2

- 2°. *La conclusione:* con la professione del Fratello nel nuovo Istituto, terminano i voti precedenti ed anche i diritti e doveri nei confronti del nostro Istituto.

52. Passaggio al sacerdozio secolare

c 451, pp. 10-11

1. È possibile, per un Fratello a voti perpetui, passare al sacerdozio secolare. In questo caso è preferibile che il candidato chieda prima una autorizzazione di assenza o di escaustrazione in modo da discernere meglio e disporre del tempo necessario alla preparazione al ministero sacerdotale.
2. È indispensabile l'approvazione scritta del Vescovo della diocesi alla quale il Fratello sarà incorporato.
3. Un Fratello a voti perpetui per essere ordinato sacerdote secolare deve, anzitutto, ottenere un indulto di dispensa dai voti (cf 54.4). Si consiglia di chiedere la dispensa dai voti solamente quando si è ammessi al diaconato. L'ammissione al diaconato è comunicata per iscritto.

53. Uscita dall'Istituto allo scadere dei voti

- c 686 §1
c 689 §1
1. Riguarda un Fratello a voti temporanei. Possono presentarsi due casi:
- 1°. Il Fratello intende ritirarsi e non domanda di rinnovare i voti;
- 2°. i superiori dell'Istituto non ammettono il Fratello ad una nuova professione.
- c 689 §2
2. *Le cause di rifiuto ad emettere i voti debbono essere giuste.* Tra le possibili cause di rifiuto, il diritto canonico considera la salute, eccetto che l'Istituto sia, in un modo o nell'altro, responsabile della malattia o dell'infermità del Fratello. Può essere causa di rifiuto anche la evidente mancanza di vocazione, sia alla vita religiosa in generale sia specifica dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
- c 689 §3
3. Se un Fratello, nel corso dei suoi voti temporanei, perde la ragione, anche se non è più in grado di rinnovare la professione, non può essere allontanato dall'Istituto.
- R 98.2.4
4. Un Fratello non ammesso a rinnovare i voti ha il diritto di ricorrere al Fratello Superiore generale. Può fare ricorso ad una autorità esterna all'Istituto soltanto se ritiene palesemente di essere vittima di una ingiustizia, nel qual caso ha il diritto di rivolgersi direttamente alla Santa Sede (CIVCSVA).

54 Uscita dall'Istituto con dispensa dai voti

- R 105
c 688 §2
c 691 §1
1. L'uscita dall'Istituto con dispensa dai voti riguarda il caso in cui un Fratello a voti temporanei o perpetui *decida liberamente*, di lasciare l'Istituto. Le norme che regolano questa situazione si riferiscono all'autorità competente a concedere la dispensa dai voti, al procedimento da seguire, agli effetti di una uscita con dispensa dai voti, alle formalità finali.
- c 688 §2
c 691 §2
2. *L'autorità competente* a concedere la dispensa dai voti è il Fratello Superiore generale se si tratta di voti temporanei; è, invece, la Santa Sede quando si tratta di voti perpetui (CIVCSVA).
3. Per quanto riguarda il *metodo da seguire* i passaggi sono uguali sia che si tratti di voti temporanei o perpetui. In entrambi i casi:
- 1°. la richiesta di dispensa è rivolta al Fratello Superiore generale tramite il Fratello Visitatore;
- 2°. Il fascicolo preparato dal Fratello Visitatore e inviato al Fratello Superiore deve contenere:
- la lettera personale dell'interessato indirizzata al Fratello Superiore generale (debitamente datata e firmata), che spiega i motivi della richiesta;
 - una lettera del Fratello Visitatore, circostanziata, che chiarisca i motivi della richiesta del Fratello, datata e firmata, con il suo parere (favorevole o contrario);
 - deve necessariamente essere allegato un foglio informativo, (*curriculum vitae*), sul percorso del Fratello.
- 3°. La scelta di abbandonare l'Istituto deve essere decisa liberamente con la preghiera, la riflessione personale e l'ascolto di consiglieri prudenti.

Durante l'accompagnamento il Fratello Visitatore, per quanto possibile, deve aiutare e consigliare l'interessato ad esprimere completamente le ragioni che motivano la sua richiesta, eccetto quelle che appartengono al foro interno sacramentale.

4°. Ogni pratica relativa alla dispensa dai voti, temporanei o perpetui, è anzitutto inviata al Fratello Superiore generale il quale decide se trasmetterla alla Procura generale dell'Istituto per lo studio e per l'attuazione delle procedure appropriate (cf. n° 18.1.3°, 61).

c. 693

4. Riguardo agli effetti, la dispensa dai voti debitamente concessa dalla competente autorità comporta l'estinzione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla professione dei voti e dalla disciplina ecclesiastica. La dispensa dai voti sancisce la separazione definitiva del Fratello dall'Istituto (secolarizzazione).

5. *Le ultime formalità* si riferiscono ad atti che concedono la dispensa che, sia per i voti temporanei che perpetui, è sempre accordata con un atto amministrativo: documento scritto, datato e firmato dal superiore competente che modifica la situazione giuridica del soggetto a cui si riferisce. In concreto:

1°. L'indulto di uscita accordato dalla competente autorità è sempre indirizzato al Fratello interessato e reca il suo nome. Il Fratello Procuratore generale lo fa pervenire al Fratello tramite il Fratello Visitatore. L'indulto è accompagnato da un modulo di accettazione o di rifiuto dell'indulto concesso al Fratello che abbandona l'Istituto. Il modulo, debitamente compilato datato e firmato dal Fratello deve essere restituito alla Procura generale dell'Istituto.

2°. Il destinatario dell'indulto deve esprimere, sul modulo, l'accettazione o il rifiuto, nel momento in cui gli viene consegnato l'indulto, senza dilazione. Un indulto non rifiutato al momento della consegna si ritiene accettato.

3°. L'interessato conserva l'originale dell'indulto. Il Distretto può essere interessato a conservarne una fotocopia, ed anche la Procura generale.

c. 692

6. Un Fratello a voti perpetui può rifiutare l'indulto di uscita, anche se gli è stato accordato su sua richiesta. In questo caso, sul modulo di ritorno alla Procura generale deve firmare di suo pugno, dinanzi a testimoni, che rifiuta di accettare l'indulto. Pertanto, la situazione canonica del Fratello risulta invariata, rimane legato all'Istituto con i voti fino alla conclusione del procedimento.

55. Assenza illegittima

c. 665 §2

1°. L'assenza è illegittima quando un Fratello risiede fuori di una comunità religiosa dell'Istituto, senza l'autorizzazione del superiore competente, con l'evidente intenzione di sottrarsi all'autorità dei superiori. In casi simili:

1°. Il Fratello Visitatore dovrà adoperarsi nell'"aiutare il Fratello a rientrare, e a perseverare nella sua vocazione".

2°. Quando il Fratello fa resistenza a rientrare in comunità, il Fratello

Visitatore può tentare di agevolare una richiesta di dispensa dai voti da parte del Fratello interessato, suggerendogli la possibilità come ultima soluzione;

- c 696 §1 2°. Ogni assenza illegittima prolungata fino a un semestre, è motivo di espulsione.

56. Espulsione dall'Istituto

- R 108
cc 694 – 704 1. L'espulsione dall'Istituto è una sanzione applicabile sia ad un Fratello a voti temporanei che a voti perpetui. Le norme che la regolano riguardano i diversi casi di espulsione, le cause, l'autorità competente ad espellere, i metodi, gli aspetti da non dimenticare durante le procedure, il decreto e gli effetti dell'espulsione.

2. *Vari casi di espulsione e loro cause:* in conformità al diritto canonico, si possono presentare tre casi: espulsione automatica, espulsione obbligatoria, espulsione per altri motivi.

- c 694 §1 1°. *Espulsione automatica (ipso facto) riguarda i reati contro la fede o il proprio stato di vita:*
- abbandono palese della fede cattolica (apostasia, eresia, scisma);
 - aver contratto matrimonio o essere in attesa di contrarlo, anche civilmente.

- c 695 §1 2°. L'espulsione obbligatoria riguarda i reati contro la vita, i costumi o le persone:
- omicidio, ferita grave, sequestro di persona;
 - partecipazione ad un aborto;
 - cattiva condotta sessuale; concubinato, violenze o psicosi sessuale contro i minori, pedopornografia, detenzione di materiale pedopornografico,, atti sessuali con minori (cf. n° 59.2), a meno che i superiori ritengano che l'espulsione non sia necessaria per ristabilire la giustizia e riparare allo scandalo.

- c 696 3°. *L'espulsione per altri motivi riguarda soprattutto i reati contro lo spirito religioso* quando sono gravi, esteriori cioè noti o suscettibili di essere conosciuti, imputabili (dei quali si può attribuire la responsabilità morale al suo autore e giuridicamente provati. Tra queste colpe possiamo citare:
- l'abituale trascuratezza degli obblighi della vita consacrata;
 - le continue violazioni dei luoghi sacri;
 - l'ostinata disobbedienza alle legittime prescrizioni dei Superiori in materia grave;
 - il grave scandalo provocato da un comportamento colpevole;
 - la difesa o la diffusione ostinata di dottrine condannate dal magistero della Chiesa;
 - la pubblica adesione ad ideologie infette da materialismo o ateismo;
 - l'assenza illegittima (un semestre) ecc...

3. *Autorità competente ad espellere*

- c 694 1°. L'autorità competente ad espellere un Fratello dall'Istituto in caso di espulsione *ipso facto* prevista dal canone 694 non è il Fratello Visitatore

e neppure il Fratello Superiore generale. È l'effetto automatico del diritto che espelle fin da quando è stata commessa la colpa. È una specie di auto esclusione. Il ruolo dell'autorità si limita semplicemente a notificare l'espulsione (*ipso facto*) all'interessato sulla base delle prove raccolte.

2°. Per il rinvio obbligatorio o l'espulsione per altri motivi (cc 695, 696). Il Fratello Superiore generale è l'autorità competente quando si tratta di un Fratello a voti temporanei. Quando si tratta di un Fratello a voti perpetui il decreto di espulsione emesso dal Fratello Superiore generale, dopo aver consultato il Consiglio con voto segreto, (cf. n° 17.3), deve essere confermato dalla Santa Sede (CIVCSVA).

4. *Procedura di espulsione*: la procedura di espulsione comprende varie tappe. Si svolge in due fasi, una delle quali nel Distretto e l'altra al Centro dell'Istituto o addirittura alla Santa Sede (CIV CSVA). Le modalità possono variare secondo i casi e le cause dell'espulsione.

c 694 §2
C 651, pp. 14-15

1°. **In caso di rinvio automatico (*ipso facto*)**: in questo caso, il Fratello Visitatore con il suo Consiglio, senza indugio raccolgono le prove (testimonianze irrefutabili, documenti scritti, atti di stato civile, ecc.) in modo che l'espulsione sia fatta giuridicamente; redige un verbale di constatazione dei fatti e comunica all'interessato l'espulsione *ipso facto*. Il ruolo del Fratello Visitatore si limita a constatare i fatti, alla dimostrazione giuridica delle prove,, alla notifica di espulsione *ipso facto* all'interessato sulla base delle prove raccolte. Considerata la sua peculiarità, l'espulsione *ipso facto* non è subordinata ad una ammonizione canonica. Tutti i documenti sono accuratamente conservati negli archivi, il Superiore generale dovrà essere debitamente informato.

c 695 §2
c 698
c 699 §1
C 451, pp. 14-15

2°. **In caso di espulsione obbligatoria**: in un caso di questo tipo il Fratello Visitatore dopo aver raccolto le prove dei fatti e della loro imputabilità, notifica al Fratello da espellere l'accusa e le prove, dandogli la possibilità di difendersi. La pratica, firmata dal Fratello Visitatore e dal Fratello Segretario del Distretto (cf. n° 32) o da qualcuno che faccia funzione di notaio, sarà trasmessa al Fratello Superiore generale il quale, dopo le necessarie verifiche, procederà collegialmente con il suo Consiglio, con voto segreto, (cf. n° 17.3) ed emettere il decreto di espulsione.

3°. **Espulsione per altre cause**:

c 697
c 698
C 451, pp. 14-15

- a) A livello di Distretto, se il Fratello Visitatore, dopo aver sentito il Consiglio di Distretto, ritiene di dover espellere un Fratello:
- raccoglierà o completerà le prove;
 - rivolgerà al Fratello una *prima ammonizione* scritta (o verbale in presenza di due testimoni) con minaccia esplicita di espulsione presentandogli in maniera chiara il motivo della eventuale espulsione e concedendogli piena facoltà di difendersi;
 - in genere, *l'ammonizione* non si limita ad un rimprovero ma include un ordine preciso da intimare al Fratello, per verificare se manifesta un cambiamento;
 - se la prima ammonizione non produce effetti, procederà ad una *seconda ammonizione* nello spazio di almeno quindici giorni;
 - se anche la seconda ammonizione non produce frutti, dopo altri

quindici giorni il Fratello Visitatore trasmetterà al Fratello Superiore generale tutti gli atti firmati da lui personalmente e dal Segretario del Distretto (cf. n° 32), insieme alla difesa del Fratello da lui datata e firmata.

c 699 §1
C 451, pp, 14-15

- b)** A livello di Centro dell'Istituto, il Fratello Superiore generale esaminerà il caso collegialmente con il Consiglio generale (cf. n° 17.3) composto almeno da quattro membri. Se dopo la votazione segreta, viene decisa l'espulsione, il Fratello Superiore generale ne promulgherà il decreto.

4°. **Aspetti da non trascurare**

c 698

- Nei casi di espulsione obbligatoria, o di espulsione per cause diverse, è necessario informare il Fratello (da allontanare) che, rimane inalterato il suo diritto di parlare direttamente con il Superiore generale e di presentargli la sua difesa.
- Nel caso di espulsione obbligatoria o di rinvio per altri motivi, il Fratello Visitatore svolge un ruolo centrale: accertare la realtà, dimostrare la veridicità e la colpevolezza dei fatti; provare che sono imputabili al Fratello accusato; accertare che il Fratello è incorreggibile.

c 697, 3°

- *Le ammonizioni canoniche*, quale mezzo di avvertimento previsto dal legislatore, hanno lo scopo soprattutto di verificare che il Fratello sia incorreggibile o meno.
- Nel caso che per le *ammonizioni* si utilizzi la posta, è prudente inviarle per raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Quando i Fratelli da *ammonire* non sono più reperibili (partiti senza lasciare indirizzo), si possono usare le *ammonizioni promulgate* (in forma di ordinanza), che saranno affisse all'albo della comunità nella quale il Fratello dovrebbe trovarsi.
- Considerata la complessità e le eventuali difficoltà procedurali di ogni espulsione, si consiglia vivamente di richiedere la collaborazione del Fratello Procuratore generale dell'Istituto (cf. n° 61). Dove la necessità e l'urgenza lo richiedono, si può ricorrere all'aiuto di un canonista del luogo.

c 700

4. *Decreto di espulsione*: nei casi di espulsione obbligatoria o per motivi diversi, il Fratello Superiore generale una volta deciso, con il suo Consiglio il rinvio del Fratello, deve trasmettere alla Santa Sede il decreto di espulsione e tutti gli atti del fascicolo. Il decreto di espulsione è atto *amministrativo particolare* inquadrato nelle norme che riguardano specialmente l'autorità competente ad emetterlo, la sua validità e la conferma della Santa Sede (CIVCSVA), la notifica all'interessato e la possibilità di impugnarlo.

1°. **Validità e conferma del decreto da parte della Santa Sede**

(CIVCSVA): per essere valido, il decreto di espulsione emanato dal Fratello Superiore generale deve riportare, in sunto, i motivi di espulsione secondo il "diritto" e nella "realtà", ma indicare anche che il Fratello espulso ha diritto di presentare ricorso presso la competente autorità, nei dieci giorni successivi alla ricezione del decreto. Il decreto di espulsione ha effetto esecutivo solamente dopo essere stato confermato dalla Santa Sede (CIVCSVA), la sua notifica all'interessato con la possibilità di ricorso.

2°. **Notifica del decreto all'interessato**: ricevuta la conferma della Santa

Sede (CIVCSVA), l'interessato deve essere informato per iscritto con data e firma.

3°. **Possibilità di ricorso:** nei *dieci giorni* successivi alla data in cui il Fratello è stato informato, anche se il decreto è stato confermato dalla Santa Sede (CIVCSVA), può sempre ricorrere gerarchicamente *in suspensivo*, presso lo stesso Dicastero, contro l'espulsione. In questo caso, il Fratello interessato, per una ragione legittima, invia un ricorso scritto, datato e firmato alla CIVCSVA tramite il Fratello Superiore generale. In caso di ricorso è sospesa l'espulsione. Se entro i dieci giorni non è esercitato il diritto di ricorso, l'espulsione diventa effettiva.

c 701

c 702

6. *Effetti dell'espulsione:* l'espulsione sancisce la separazione definitiva del Fratello dall'Istituto. Ogni legittimo allontanamento provoca la prescrizione dei diritti e dei doveri derivanti dalla professione dei voti e dalla disciplina ecclesiastica. Il Fratello legittimamente espulso non ha nessuna retribuzione da esigere. Tuttavia l'Istituto ha un obbligo di giustizia e di carità evangelica nei riguardi del membro da cui si separa.

57. Espulsione immediata dalla casa religiosa

c 703

C 451, pp. 12-13

1. In caso di *grave scandalo esterno* o di un *grave danno imminente per l'Istituto*, un Fratello può essere immediatamente espulso dalla comunità in cui vive dal Fratello Visitatore o se c'è pericolo per la casa, dal Fratello Direttore con il consenso del suo Consiglio.
2. Si tratta di un temporaneo allontanamento fisico dalla casa in cui vive il Fratello e non *a priori*, di una espulsione dall'Istituto. L'obiettivo è quello di allontanare un pericolo inevitabile derivante dalla presenza del Fratello in comunità.
3. Se altri provvedimenti (autorizzazione di assenza o escaustrazione, richiesta di dispensa dai voti) non sembrano risolvere il problema, e se il Fratello Visitatore ritiene che il Fratello debba essere allontanato dall'Istituto deve iniziare, a posteriori, la procedura di rinvio secondo le norme del diritto (cf. n° 56.4.2°; *allontanamento obbligatorio*), o informarne il Fratello Superiore generale che, se necessario, presenterà la questione alla Santa Sede.

58. Riammissione nell'Istituto

R 108

c 690

1. La riammissione nell'Istituto riguarda un ex novizio che ha concluso il noviziato ma non ha emesso i voti o anche un Fratello a voti temporanei o perpetui che si è legittimamente separato dall'Istituto. Le norme relative si riferiscono alle autorità competenti a riammettere nell'Istituto, con le modalità che riguardano il probandato.

c590 §2

2. *L'autorità competente alla riammissione* è il Fratello Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio.

3. *Per quanto attiene le modalità del tempo di probandato*, il candidato alla riammissione non è obbligato a ripetere il noviziato. Il Fratello Superiore stabilirà un adeguato tempo di probandato precedente la professione temporanea e la durata prima della professione perpetua.

c 654

4. *Per la riammissione nell'Istituto mediante la professione dei voti*, l'ex novizio,

l'ex professo a voti temporanei o perpetui è nuovamente incorporato nell'Istituto. È l'effetto principale della riammissione da cui scaturiscono tutti gli altri in conformità al diritto canonico e al diritto proprio dell'Istituto.

Lp 1999

C 477, prop. 14

C 469, pror. 14

e § 3.10, 3.11

59. Disposizioni inerenti i reati contro minori ¹

1. *Proteggere il bambino*: la promozione e la difesa dei diritti del bambino sono parte integrante della Missione Educativa Lasalliana. È uno degli aspetti fondamentali della finalità dell'Istituto. Il bambino, in quanto essere umano, è al centro dell'azione educativa dell'Istituto. Proteggere ogni bambino che è affidato alle cure dell'Istituto e rendere sicuro al massimo l'ambiente educativo, non solo è un dovere giuridico ma anche un obbligo morale e spirituale. Questa è la vocazione di ogni religioso Fratello delle Scuole Cristiane.
2. *I reati*: ogni abuso nei riguardi di un minore è un reato contro la morale e la persona umana. È punito nel diritto canonico. È un reato che riguarda specialmente le violenze e la psicosi sessuale verso i minori, la pedopornografia, la detenzione di materiale pedopornografico, gli atti sessuali con minori.
3. *La sanzione*: compiere l'uno o l'altro dei reati di cui al punto precedente (cf. n° 59.2) da parte di un Fratello, è motivo di espulsione dall'Istituto (cf. n° 56.2.2), specialmente in virtù dell'obbligo legale, morale e spirituale di protezione dei bambini da parte dell'Istituto (cf. n° 59.1), a meno che il Fratello Visitatore ritenga che l'espulsione non sia assolutamente necessaria per ristabilire la giustizia e riparare allo scandalo.
4. *Procedimento*:
 - 1°. nei casi in cui il reato è gravemente presunto o è stato effettivamente commesso, tra le altre disposizioni occorre necessariamente tener conto delle seguenti:
 - a) *quando il fatto avviene in un Distretto, informare senza indugio il Centro dell'Istituto;*
 - b) *avviare gesti che privilegino l'interesse per le vittime;*
 - c) *adottare mezzi di precauzione necessari, cioè eccezionali verso il Fratello interessato per evitare ogni ambiguità circa l'impegno della Chiesa nella lotta contro questo crimine;*
 - d) *assumere un avvocato qualificato che segua questo genere di problemi;*
 - e) *collaborare per uno svolgimento equo e sereno della procedura penale statale;*
 - f) *collaborare al meglio con la giustizia statale perché sia accertata la verità e ciascuno risponda delle sue azioni;*
 - g) *attendere il verdetto finale della giustizia statale prima di iniziare una procedura penale canonica (l'eventuale espulsione);*
 - h) *avere sempre un comportamento rispettoso nei riguardi del Fratello*

¹ Giovanni Paolo II Lettera Apostolica "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 Aprile 2001.

Congregazione per la dottrine della fede: Lettera (e allegato resoconto) del 21 Maggio 2010; Lettera Circolare del 3 Maggio 2011 quale aiuto alla Conferenza episcopale per trovare linee guida per i casi di abusi sessuali di chierici su minori; Guida per comprendere i processi basilari relativi alle accuse di abusi sessuali.

Francesco: *Motu proprio "I nostri tempi" dell'11 Luglio 2013*, sulla giurisdizione degli organi di giustizia dello stato della città del Vaticano in materia penale (e la nota esplicativa di Monsignor Domenico Mamberti).

incriminato per garantirgli un accompagnamento e cautelare la sua dignità umana;

i) non abbandonarsi al panico, ma conservare la prudenza necessaria dinanzi a questa situazione dolorosa e delicata.

c 695 §2

2°. Si richiede celerità nelle situazioni in cui questo reato (cf. n° 59.2) sia stato acclarato irrefutabilmente, dalle istituzioni competenti, sia in caso di flagranza o in ogni altro modo (perizia medica, inchiesta di polizia, sentenza giudiziaria ecc.). la procedura da applicare è quella dell'espulsione obbligatoria (cf. n° 56.4.2°).

3°. In questa situazione, la responsabilità di agire spetta al Fratello Visitatore con il quale collaborerà sempre il Fratello Procuratore generale (cf. n° 61).

60. Sanatoria

1. Quando un atto giuridico, amministrativo o finanziario è stato posto in modo irregolare che potrebbe comprometterne la validità, l'autore dell'atto deve sollecitare una sanatoria che deve essere richiesta ogni volta che si prende coscienza, personalmente o tramite altri di aver oltrepassato le proprie competenze in un determinato ambito.
2. Il Fratello Visitatore si rivolgerà al Fratello Superiore generale precisandogli la natura dell'atto esponendo le circostanze e le motivazioni, formulando una richiesta esplicita di sanatoria sia che possa concederla il Fratello Superiore o che questi debba rivolgersi alla Santa Sede.

61 Attuazione delle disposizioni canoniche relative a situazioni specifiche

L'attuazione delle disposizioni canoniche relative a situazioni specifiche sopra esposte, dà risalto alle attribuzioni del Fratello Procuratore generale dell'Istituto che agisce per legittimo mandato del Fratello Superiore generale, in conformità al diritto canonico e al diritto proprio dell'Istituto. In ogni momento ed in ogni circostanza determinata da necessità e urgenza, il Fratello Procuratore generale è consultato su tutte le questioni attinenti alle sue competenze per consigliare, indirizzare, collaborare e accompagnare giuridicamente ogni persona fisica o morale, membro dell'Istituto o della Famiglia lasalliana che si rivolge alle prestazioni della Procura generale dell'Istituto (cf. n° 18.1).

Capitolo 9

GLI AFFILIATI E I BENEFATTORI

62. Affiliati all'Istituto a titolo di benefattori

1. Tra i membri della Famiglia lasalliana, alcune persone straordinarie sono proposte come esempi sia con l'affiliazione all'Istituto, sia assegnando loro il titolo di benefattori. Gli affiliati o benefattori potranno essere cattolici o no. In alcuni casi e tenendo conto del rispetto dovuto alle persone fisiche o morali, persone di altre religioni potranno beneficiare del titolo,
2. La richiesta dovrà essere presentata da una comunità, un Distretto o una Regione. Tuttavia tra affiliati e benefattori vi sono differenze, sia riguardo all'autorità competente, sia per il metodo da seguire, ed anche per gli effetti di ciascuno di questi titoli.

63. Affiliati all'Istituto

1. Criteri da tener presenti:

1°. la persona da affiliare deve:

- desiderare, almeno implicitamente, di essere affiliato all'Istituto;
- supportare l'Istituto nella sua missione, non soltanto dal punto di vista economico o materiale, ma anche con il suo impegno personale;
- evidenziare uno spirito favorevole o almeno una grande stima verso la spiritualità lasalliana.

2°. La comunità, il Distretto o la Regione che chiede l'affiliazione deve:

- garantire che è realmente desiderata dalla comunità, dal Distretto o dalla Regione;
- assicurare che non vi è alcun impedimento all'affiliazione, da parte delle autorità ecclesiastiche o della comunità cristiana locale.

2. **Autorità competente:** l'affiliazione all'Istituto compete al Superiore generale e al suo Consiglio che possono agire "*motu proprio*", ma in genere intervengono dietro richiesta di una comunità, Distretto o Regione.
3. **Metodo da seguire:** la richiesta di affiliazione confermata da utili testimonianze, anzitutto è presentata al Consiglio di Distretto. Quando si tratta di una Regione, la domanda sarà esaminata dalla Conferenza dei Fratelli Visitatori. La cartella, che deve riportare la votazione del Consiglio di Distretto o della Conferenza dei Fratelli Visitatori, è poi trasmessa al Superiore per un esame insieme al Consiglio generale. Dopo l'approvazione del Fratello Superiore generale, il diploma di affiliazione è preparato dai servizi della Casa generalizia e inviato al Fratello Visitatore che ne ha fatto richiesta.
4. **Effetti dell'affiliazione:** ogni persona regolarmente affiliata all'Istituto ne diventa *membro affiliato* senza, tuttavia, essere legato all'Istituto da voti. Un *membro affiliato* può essere chiamato *Caro Fratello* o *Cara Sorella*. Ogni affiliato ha una relazione particolare con le istituzioni dell'Istituto. I diritti di cui un *membro affiliato* gode nell'Istituto non sono di ordine patrimoniale o materiale, ma essenzialmente di ordine spirituale e morale. Per questo,

tenendo conto delle usanze tipiche di ogni ambiente, verrà scritto il loro nome nei calendari degli anniversari e saranno ricordati il giorno della loro morte con celebrazioni liturgiche, in modo particolare per quanti sono stati elevati alla gloria degli altari dalla Chiesa universale.

64. Benefattori dell'Istituto

1. **Criteri da seguire:** i criteri per concedere ad una persona fisica o morale il titolo di benefattore, o benefattrice sono più ampi rispetto a quelli richiesti per l'affiliazione. È un modo per esprimere riconoscenza per servizi importanti resi all'Istituto, in un modo o in un altro. Ogni Distretto o Regione può stabilire i suoi criteri in materia.
2. **Autorità competente:** la concessione del titolo di benefattore dell'Istituto ordinariamente spetta ai Distretti. Si può fare in molti modi: diploma di benefattore, lettera di ringraziamento, consegna di una medaglia ecc.. Il Fratello Superiore e il Consiglio generale, in questo ambito, possono anche agire "*motu proprio*".
3. **Prassi da seguire:** per concedere il titolo di benefattore, ogni Distretto si organizza come desidera.
4. **Effetti della concessione del titolo di benefattore:** ogni benefattore dell'Istituto, non necessariamente diventa un affiliato, I benefattori mantengono una relazione privilegiata con le istituzioni dell'Istituto. I diritti riconosciuti loro in seno all'Istituto, sono di ordine spirituale e morale. Per questo, tenendo conto delle usanze tipiche di ogni ambiente, verrà scritto il loro nome nei calendari degli anniversari e saranno ricordati il giorno della loro morte con celebrazioni liturgiche, in modo particolare per quanti. sono stati elevati alla gloria degli altari dalla Chiesa universale.